



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI**  
**SEZIONE CIVILE – Ufficio esecuzioni**

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,  
esaminata la relazione del professionista delegato del 26 settembre 2023;  
visto il fascicolo;  
considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento  
dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che, qualora  
il creditore procedente ritenga di non avere più interesse alla prosecuzione  
dell'attività di vendita, basterà il mancato pagamento del fondo spese entro il  
termine assegnato; laddove l'interesse permanga per un solo lotto sarà  
sufficiente pagare il fondo spese per quel lotto, comunicando la circostanza al  
professionista delegato);  
rilevato che ancora il prezzo-base della vendita, pur con alcuni ribassi,  
consente ai creditori di ricavare un risultato utile dalla procedura per altri tre  
tentativi di vendita;  
considerato infatti che, anche se si concorda con il contenuto della relazione  
del professionista delegato, la declaratoria di anti-economicità deve essere  
pronunciata con riguardo al possibile ricavato dell'intera procedura (salvo che  
si ritenga che un determinato bene non abbia mercato);  
ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato;  
**RINNOVA LA DELEGA** già conferita all'avv. Francesco Schirripa ai sensi  
dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per i due lotti finora individuati, confermando il  
predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente  
provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:  
a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre  
tentativi di vendita;  
b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non vengano posti in essere i  
tre tentativi di vendita entro **quindici** mesi dalla data di comunicazione del  
presente provvedimento;  
c) il professionista delegato effettuerà tre ribassi di un quarto rispetto al prezzo  
base dell'ultima vendita per il lotto n. 1 e tre ribassi di un quinto per il lotto n.  
2;  
d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre  
nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la  
presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o degli  
altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet** [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it),

www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell’avviso avrà luogo unitamente all’ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (**con gli allegati di questa, senza dati sensibili**); in particolare: l’attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vantì il “privilegio processuale” di cui all’articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per tutti e tre gli esperimenti di vendita, che si liquida in € 610,00; per le modalità e i termini per la richiesta del fondo spese (anche agli eventuali creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, qualora il creditore procedente non paghi entro il termine assegnato) e il suo pagamento, il delegato potrà far riferimento all’originaria delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) negli avvisi di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022).

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite consolle del magistrato” il 27 settembre 2023.

Il g.e.  
*dott. Giuseppe Cardona*